

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

29,24

(Provincia di Treviso)

Prot.n. 9006

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE  
ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PRO-  
MOSSO DAL SIG. TONIETTI LUCIANO, SIA IN PROPRIO CHE NELLA  
QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO DI ROSA S.R.L. UNIPERSONALE,  
CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.

Capaccioli Alessandra

-----TRA-----

- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Moglia-  
no Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune  
stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità  
"Comune";


-----E-----

- l'Avv. Nicola Bardino, del Foro di Venezia, nato

P.Iva: 02668820273), con studio in Mestre (VE) Via

Rosa n. 29, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista". -

- PREMESSO CHE il sig. Luciano Tonietti, sia in proprio che in qualità di ammini-  
stratore unico e legale rappresentante di Rosa S.r.l. Unipersonale, ha promosso un  
ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento, nella  
parte concernente beni di proprietà dei ricorrenti, della deliberazione di Giunta Co-  
munale n. 134 del 12.06.2012, con cui si dichiara la sussistenza dell'uso pubblico  
sulle aree del territorio comunale di seguito indicate: Comune di Mogliano Veneto -  
Catasto Fabbricati Sez. C Foglio 2 Mappali 498, 499 subb. 1 e 2, 501 e 502, Comu-  
ne di Mogliano Veneto - Catasto Terreni Foglio 20 Mappali 503, 505, 506 e 507;----



- RICHIAMATE la D.G.C. n. 58 del 05.03.2013 e la determinazione del Dirigente

Settore Staff del Segretario Generale n. 191 del 14.03.2013 di approvazione del pre-

sente atto. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**-----

**Art. 1 – OGGETTO** -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Nicola

Bardino il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----

**Art. 2 – DURATA** -----

L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7

del presente atto -----

**Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA** -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, produ-

endo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali

sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sol-

levare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che,

in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e

diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le i-

niziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo

sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del proce-

dimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diver-

si estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web

dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata.

Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. 310260147 stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia di Mestre in data 07.03.2011 di cui produce copia al Comune. -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0057191604. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd. DURC). -----

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----

Aut. Strada

~~Aut. Strada~~



*[Handwritten signature]*

6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fi-

ducario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte.

Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla

legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art.

6 del presente disciplinare. -----

**Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE** -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro

60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, pre-

via acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3,

comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi

dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,. -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa

dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

**Art. 5 – SPESE LEGALI** -----

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista

alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di atti-

ività effettivamente svolte e previa fattura. -----

2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro

1.696,32 onnicomprensivi. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali, dei

costi della domiciliazione e di tutte le spese. -----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determina-

ta fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura

che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valo-

re aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

4. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il contratto sottoscritto con il

Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della liquidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazione vigente al momento della liquidazione di tali spese.....

**Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO** .....

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: .....

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; .....
- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale; .....
- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. ....

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---


3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ....

**Art. 7 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE** .....

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

**Art. 8- SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE** .....

Capacità di ufficio Al. Casandri



1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

**Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY** -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Nicola Bardino viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

**Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 29 MAR. 2013 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli

L'Avv. Nicola Bardino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Nicola Bardino